



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO ED IN ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 2012
Emanato con DR 254 del 6 novembre 2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni studentesche negli organi di governo e controllo del Politecnico di Torino (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione), nelle strutture didattiche (Comitato Paritetico per la Didattica, Consiglio della Scuola di Dottorato, Consigli di Dipartimento e Collegi dei Corsi di studio) e negli altri organi collegiali esterni (Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U. e Comitato Universitario per lo Sport), secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 33 del Regolamento Generale di Ateneo.

Riferimenti Statuto art. 36:

- 1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.*
- 2. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.*
- 3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.*
- 4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.*
- 5. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico.*
- 6. Alle rappresentanze studentesche è assicurata la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.*

Regolamento generale di Ateneo art. 33:

- 1. Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica.*
- 2. Nel caso in cui un rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare, si applica quanto previsto dal Regolamento elettorale di cui al comma precedente.*

Art. 2

Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Come definito all'art. 36 comma 1 dello Statuto, la durata del mandato dei rappresentanti eletti nei predetti organi è di due anni e decorre dalla data dell'atto di nomina, da predisporre entro 30 giorni dalla fine delle votazioni.

Le votazioni si effettuano di preferenza tra ottobre e dicembre, salvo casi eccezionali.

Riferimenti Statuto art. 36 comma 1.

"Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta".

Art. 3

Soggetto organizzatore

Il Servizio Supporti Istituzionali coordina tutte le operazioni elettorali. In particolare:

- a) predisporre tutti gli atti necessari alle votazioni;

- b) riceve l'elenco degli elettori sulla base dei nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo, trasmessi dai competenti uffici del Servizio Gestione Didattica;
- c) riceve in forma scritta le candidature presentate da apposite liste contrassegnate da un nome o motto;
- d) riceve in specifici casi, richiamati nel seguito all'art. 8, singole candidature non appartenenti a liste;
- e) pubblica le candidature mediante diffusione su apposito sito internet dedicato alle elezioni;
- f) garantisce supporto amministrativo alla Commissione elettorale centrale e alle Commissioni di seggio di cui al successivo art. 4 nell'esercizio delle loro funzioni;
- g) predispose i verbali delle riunioni della Commissione elettorale centrale e quelli delle Commissioni elettorali di seggio;
- h) cura la diffusione dei risultati.

Art. 4

Unità operative del processo

Sono unità operative del processo:

- a) la Commissione elettorale centrale ;
- b) le Commissioni di seggio;
- c) i presentatori e i rappresentanti di lista.

- a) La **Commissione elettorale centrale** è nominata dal Rettore. E' composta da due professori di ruolo (di prima e di seconda fascia) di cui uno con funzione di Presidente, un ricercatore, un rappresentante degli studenti che dichiara di non essere rappresentante di lista e di rinunciare all'elettorato passivo e un funzionario amministrativo con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale centrale assicura il regolare svolgimento di tutta la procedura. In particolare:

- approva i contrassegni delle liste dei candidati;
- controlla le candidature;
- nomina i Presidenti e i componenti di Seggio;
- prende in consegna gli elenchi degli elettori;
- vigila sulla propaganda elettorale;
- controlla la regolarità delle operazioni elettorali;
- elabora i risultati elettorali e proclama i candidati eletti;
- dà parere al Rettore in merito ai ricorsi, come specificato all'art.22;

La Commissione, con decisione unanime, può deliberare parziali deroghe agli aspetti procedurali previsti nel presente Regolamento per adattarli alle specifiche esigenze, quando ciò risulta utile per favorire la partecipazione al voto o per garantire la libertà e la segretezza del voto.

Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni la Commissione elettorale centrale provvede alla istituzione dei Seggi elettorali.

- b) Le **Commissioni di seggio** sono nominate dalla Commissione elettorale centrale e sono composte da un Presidente, un Vice-Presidente ed un segretario. Tali componenti sono scelti tra il personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo, le funzioni di Presidente sono svolte da un membro del personale docente e ricercatore. Tra i componenti il Presidente sceglie il Vice Presidente e il Segretario. I Seggi vengono insediati almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni ed operano validamente con la presenza di almeno due componenti.
- c) Ogni lista individua un **presentatore**, che è il rappresentante ad ogni effetto della lista. Il presentatore non può delegare ad altri la propria rappresentanza: egli deve, all'atto della presentazione, indicare il recapito telematico presso il quale deve essere reperibile per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale centrale e non deve essere candidato per

nessun organo. E' compito del presentatore consegnare insieme alla lista delle candidature la lista dei sostenitori. Il presentatore deve verificare l'autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore può presentare più liste per organi diversi purché abbiano lo stesso nome; non è necessario che egli stesso posseda l'elettorato attivo per tutti gli organi per cui presenta una lista. Su ogni lista viene indicata data e ora di presentazione. E' inoltre compito del presentatore fornire alla Commissione elettorale centrale i nominativi dei **rappresentanti di lista** eventualmente individuati. Si prevedono fino a due rappresentanti di lista per ogni seggio. La stessa persona può fungere da rappresentante di più liste con il medesimo nome o motto ed in più Seggi.

Art. 5

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è formato dagli studenti iscritti ai Corsi di Studio entro i termini stabiliti dal decreto di indizione di cui all'art.2 per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni.

L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementato di uno.

La "tabella A", parte integrante del presente Regolamento, specifica la suddivisione dell'elettorato attivo e passivo relativamente agli organi di cui all'art.1.

Riferimenti Statuto art. 36:

comma 2

"L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione"

comma 3:

"L'elettorato passivo è attribuito, agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementato di uno"

Art. 6

Casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che sono stati interdetti dai pubblici uffici.

Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che abbiano con il Politecnico di Torino conflitti di interesse e/o contenziosi o che facciano parte di società, cooperative o associazioni, comunque in rapporti contrattuali con il Politecnico stesso, fatta eccezione per le collaborazioni ai servizi dell'Ateneo ai sensi del D.Lgs. 29/3/2012, n. 68.

Art. 7

Elenchi degli elettorati attivi

Il Servizio Gestione Didattica provvede a compilare l'elenco degli studenti elettori iscritti entro i termini indicati dal decreto di indizione di cui all'art. 2.

Negli elenchi, per ogni studente, deve essere riportato cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola.

Con appositi avvisi gli elenchi vengono messi a disposizione, come definito all'art. 3, dal Servizio Supporti Istituzionali, secondo la modalità più idonea in versione elettronica.

In relazione agli elenchi dell'elettorato attivo è ammesso il ricorso alla Commissione elettorale centrale entro i termini indicati dal decreto di indizione.

Art. 8

Candidature

Entro il termine stabilito dal decreto di indizione, vengono presentate:

- a) le liste dei candidati (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato Paritetico per la Didattica, Consiglio della Scuola di Dottorato, Consiglio di Amministrazione dell'E.D.I.S.U. e Comitato Universitario per lo Sport);

- b) singole candidature (Collegi dei corsi di studio e Consigli di Dipartimento, per i quali si veda l'art. 26).

a) Liste dei candidati

La presentazione delle **liste dei candidati** deve essere effettuata alla Commissione elettorale centrale esclusivamente dal presentatore.

Il nome di ciascuna lista deve essere diverso da quello delle altre liste per l'elezione dei rappresentanti in uno stesso organo. E' consentito l'utilizzo del medesimo nome per l'elezione di rappresentanti in organi diversi.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati variabile da un minimo di due ad un massimo pari al numero degli eligendi aumentato di due.

I nomi dei candidati raggruppati in ogni singola lista devono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi: per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola. Il documento va corredato dalla firma di ciascun candidato.

Le liste dei candidati devono recare la firma di presentazione di 30 studenti sostenitori. Essi devono essere elettori regolarmente iscritti entro i termini indicati dal decreto di indizione di cui all'art. 2 e non debbono essere candidati in nessun organo per cui si vota. La raccolta di firme a sostegno di una lista si intende valida per la presentazione della stessa in tutti gli organi di cui all'art. 1. Le firme dei sostenitori devono essere corredate da cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola e firma.

b) Singole candidature

Le **singole candidature** vanno presentate direttamente dal candidato. Esse vanno corredate dall'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, numero di matricola, indicazione del Corso di Studi cui si è iscritti oltreché dalla firma autografa. Le candidature debbono essere accompagnate dalla firma di 10 studenti sostenitori. Essi devono essere elettori regolarmente iscritti entro i termini indicati dal decreto di indizione di cui all'art. 2 e non debbono essere candidati in nessun organo per cui si vota.

Gli studenti che lo desiderano possono presentare la propria candidatura corredata dal simbolo di una delle liste di cui al punto a).

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, per ciascuno degli organi e strutture di cui all'art. 1 sia nel caso a) che nel caso b).

Nessun candidato può presentarsi in liste diverse per l'elezione dei rappresentanti in uno stesso organo. Inoltre valgono le incompatibilità indicate nella "tabella A".

Art. 9

Controllo delle liste di candidati e delle singole candidature

Dopo la presentazione delle liste di candidati o delle singole candidature, la Commissione elettorale centrale:

- a) dichiara inammissibili le liste prive di nome o con denominazione che appaia scorretta o sconveniente e invita il presentatore a procedere - entro ventiquattro ore dalla data della richiesta - all'integrazione o sostituzione del nome presentato. La Commissione elettorale centrale inoltre dichiarerà inammissibili le liste recanti un nome che possa essere confuso con quello di liste presentate in precedenti elezioni e terrà comunque conto della lista che precedentemente si è identificata con lo stesso nome;
- b) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non siano iscritti negli elenchi elettorali;
- c) cancella dalle liste i nomi dei candidati eventualmente compresi in liste diverse per l'elezione dei rappresentanti in uno stesso organo;

- d) dichiara inammissibili le liste che contengano un numero di candidati inferiore a due e riduce al limite prescritto quelle con un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi eccedenti;
- e) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di studenti elettori, cancellando i nomi di coloro che abbiano eventualmente apposto la firma di presentatore di liste diverse per l'elezione dei rappresentanti in uno stesso organo;
- f) dichiara inammissibili le liste sottoscritte da un numero di studenti elettori inferiore al minimo stabilito;
- g) verifica le singole candidature;
- h) controlla la veridicità delle sottoscrizioni dei candidati e dei sostenitori.

Le decisioni della Commissione Elettorale centrale in merito ai punti di cui alle lettere da a) a h) sono inappellabili e debbono essere comunicate al presentatore presso il recapito telematico dichiarato.

Art. 10

Numerazione delle liste, dei candidati e manifesto elettorale

La Commissione elettorale centrale distingue i nomi delle liste di candidati riconosciute valide in due gruppi: il primo comprendente tutti i nomi presenti per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico; il secondo tutti i nomi non presenti per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico. Ai primi attribuisce un numero d'ordine corrispondente al relativo ordine di presentazione e valido per tutte le liste del medesimo nome. I secondi sono ordinati con numerazione successiva alla precedente sempre in relazione all'ordine di presentazione; tale ordine è valido per tutte le liste del medesimo nome.

L'ordine complessivo così risultante corrisponde a quello in cui i nomi o motti vengono introdotti nel manifesto elettorale, contenente tutte le liste di candidati riconosciute valide.

Il manifesto elettorale viene pubblicato alla pagine del sito web di Ateneo dedicato alle elezioni almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni. Vengono con esso rese note le candidature per ciascuna elezione, nonché l'ubicazione dei Seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 11

Sistema elettorale e determinazione dei risultati

Per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi di cui all'art. 1 viene adottato il sistema proporzionale le cui modalità di attribuzione dei posti vengono precisate nel successivo art. 21.

Art. 12

Propaganda elettorale

Assemblee e dibattiti, aperti anche alle organizzazioni politiche e sindacali democratiche, potranno svolgersi in aule messe a disposizione presso le sedi per tutto il periodo della campagna elettorale.

La Commissione elettorale centrale, con appositi avvisi, indicherà i locali e gli spazi per la diffusione della propaganda elettorale.

Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima del giorno in cui iniziano le votazioni.

Nel caso in cui si violi la norma di cui sopra interverrà la Commissione elettorale centrale che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II

INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI

Art. 13

Insedimento dei Seggi

Un'ora prima dell'inizio delle votazioni, ogni Presidente insedia il proprio Seggio chiamando a farne parte i componenti e i rappresentanti di lista.

In caso di assenza di uno dei componenti il Presidente ne chiede la sostituzione alla Commissione elettorale centrale, la quale provvederà alla nomina del corrispondente supplente.
L'Amministrazione mette a disposizione presso ciascun seggio elettorale la strumentazione idonea allo svolgimento delle votazioni secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 14

Materiale per il funzionamento del Seggio

Al momento dell'insediamento del Seggio, la Commissione elettorale centrale fa pervenire ad ogni Presidente di Seggio quanto segue:

- a) la composizione del Seggio;
- b) l'elenco dei rappresentanti di lista;
- c) gli elenchi degli elettori;
- d) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati;
- e) i verbali per le operazioni di voto.

Art. 15

Funzionamento del Seggio

Le votazioni si svolgono nel periodo fissato dal decreto di indizione di cui all'art. 2 ed in appositi locali, indicati nel manifesto elettorale.

Il Presidente di Seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento della consultazione.

TITOLO III

MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Art. 16

Operazioni preliminari

Dopo l'insediamento del Seggio, il Presidente dà inizio alla verifica delle apparecchiature e del materiale elettorale ricevuto dal competente ufficio dell'Amministrazione. I referenti informatici appositamente individuati provvederanno ad avviare i video-terminali per l'accesso alla votazione e al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione.

Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dal Seggio.

Art. 17

Modalità operative per lo svolgimento delle votazioni

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante una procedura informatizzata che assicura l'accertamento dell'identità dell'elettore, l'anonimato e la segretezza del voto, nonché lo scrutinio automatico delle preferenze. Prima delle operazioni di voto ad ogni elettore saranno assegnate le credenziali necessarie ("username" e "password")

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- a) L'elettore deve presentarsi al seggio munito di documento di identità o di "smart card" del sistema universitario regionale.
- b) In seguito all'identificazione da parte della Commissione di seggio e l'apposizione della firma sul registro dei votanti, l'elettore viene invitato a recarsi in una delle postazioni, dove vi è un videoterminale con apposita tastiera.
- c) L'elettore digita il proprio "username" e la "password". Il sistema mostra al videoterminale l'identità dell'elettore associata alla propria "password" e chiede di confermare con il tasto "si" oppure con il tasto "no" in caso di errore o di non riconosciuta identità.
- d) Verificata la corretta identità sul videoterminale compare l'elenco degli organi per i quali l'elettore ha diritto a votare. A ciascun organo sono associati le liste e i nominativi dei candidati che l'elettore potrà scegliere.

- e) Ad ogni votazione di organo, prima che le preferenze espresse vengano inviate all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della propria volontà di voto.
- f) Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, le preferenze sono cifrate ed inviate all'urna centrale. Con tale invio la votazione non è più modificabile né revocabile.
- g) Il sistema indica all'elettore che la votazione è terminata e può pertanto abbandonare la postazione elettorale.
- h) La Commissione di seggio consegna all'elettore il documento di riconoscimento.

Art. 18

Mantenimento dell'ordine nel Seggio

Il Presidente del Seggio, o in sua assenza il Vice Presidente, è garante del mantenimento dell'ordine e della regolarità delle operazioni elettorali. A tal fine egli deve assicurare la presenza a tutte le operazioni elettorali di almeno due membri del Seggio, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Inoltre, deve curare che i rappresentanti di lista possano assistere a tutte le operazioni elettorali e possano far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Deve accertare che nelle postazioni elettorali non vi siano segni, scritte, oggetti, materiale di propaganda, provvedendo in caso alla loro rimozione.

Il Presidente può, con ordinanza motivata, inserita a verbale, allontanare dall'aula lo scrutatore o il rappresentante di lista o l'elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda; nel caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente ne informa la Commissione elettorale centrale, la quale procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.

Qualora risulti provato che in un seggio siano avvenuti disordini o incidenti o comunque siano state compiute irregolarità tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione elettorale centrale prende gli opportuni provvedimenti.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Art. 19

Scrutinio elettronico

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio. Ciascuna commissione di seggio:

- a) accerta la rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;
- b) redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato;
- c) consegna i verbali al Presidente della Commissione elettorale centrale.

La Commissione elettorale centrale, verificata la correttezza delle operazioni precedenti rendicontata nei verbali delle commissioni di seggio, avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati per ciascuna rappresentanza. Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede per ciascuna rappresentanza alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo.

TITOLO V

RISULTATI E DECISIONI SUI RICORSI

Art. 20

Numero degli eletti

Gli eletti saranno nel numero previsto dalla citata "tabella A".

Art. 21

Determinazione dei risultati

Scrutinio dei voti di lista: La Commissione elettorale centrale attribuisce alle varie liste i posti in proporzione del numero di voti da esse riportati. I posti saranno attribuiti unicamente alle liste che avranno raggiunto un numero di voti superiore al 5% dei voti validi espressi. L'attribuzione avviene dividendo il numero complessivo dei voti validi (somma dei voti validi e delle schede bianche) per il numero dei posti da assegnare, ottenendo in tal modo il numero base occorrente per l'assegnazione di un posto: ciascuna lista avrà un numero di posti pari all'intero del quoziente tra i voti e il numero base. I posti ancora disponibili vengono attribuiti alla lista o alle liste che hanno il resto del quoziente di cui sopra più elevato.

Attribuiti i posti alle varie liste, la Commissione elettorale centrale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che, nell'ambito dei posti ottenuti dalla lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il numero di candidati di una lista che abbiano riportato voti di preferenza, sia insufficiente, i posti residui sono attribuiti agli altri candidati della lista nell'ordine in cui sono elencati.

Nel caso in cui il numero dei posti attribuiti ad una lista sia superiore al numero dei suoi candidati, i posti residui saranno coperti mediante la procedura di surrogazione per esaurimento della lista di cui all'art. 25.

Scrutinio di singole candidature: i posti disponibili vengono attribuiti in base al numero di voti ottenuti in ordine decrescente.

Art. 22

Conclusione dei lavori e ricorsi

Nel termine di 10 giorni dalla data di proclamazione dei candidati eletti può essere proposto ricorso per iscritto al Rettore; il Rettore decide sul ricorso, previo parere della Commissione elettorale, nel termine di 5 giorni. Le decisioni del Rettore sono inappellabili.

Art. 23

Nomine

Dopo la proclamazione degli eletti, o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, si procede alle nomine e/o alle comunicazioni agli enti esterni interessati.

Art. 24

Decadenza dei membri eletti

I rappresentanti eletti nei vari Organi di cui alla "tabella A" decadono qualora risultino assenti dalle riunioni senza giustificato motivo per tre sedute consecutive. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 25.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Surrogazioni

Gli eletti restano in carica due anni. I requisiti di eleggibilità devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, pena la decadenza.

Nel caso in cui, nel periodo del mandato, un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, gli subentra il candidato della medesima lista, che risulti primo tra i non eletti.

In caso di esaurimento di tutta la lista, il presentatore della lista designa le persone che subentreranno a coprire i posti vacanti, scegliendole fra i candidati di una qualsiasi lista avente il medesimo nome di quella esaurita che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'organo in questione, e rispettando inoltre le incompatibilità previste dalla "tabella A". Nel caso in cui il presentatore della lista non provvedesse ad una valida designazione entro trenta giorni dall'invito o in mancanza del presentatore della lista in quanto non più iscritto al Politecnico, i posti vacanti saranno assegnati alle altre liste secondo le precedenze determinate dai resti. In mancanza di candidati nella graduatoria oppure nell'ipotesi di esaurimento di candidati nelle liste, si procede all'indizione di votazioni suppletive.

Art. 26

Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento

In prima applicazione, per il biennio 2013-2014, in attesa della definizione dei Regolamenti di Dipartimento i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento coincidono con l'insieme dei rappresentanti eletti nei Collegi di Corso di Studio che al Dipartimento afferiscono. Nei Collegi ove sono previsti più rappresentanti essi dovranno essere l'espressione dei singoli Corsi di Studio afferenti al Collegio. Laddove è previsto un solo rappresentante esso sarà l'espressione del singolo Corso di Studio o dell'insieme dei Corsi di studio che afferiscono al Collegio. Fa eccezione il caso del rappresentante della LM "Fisica dei sistemi complessi", che è membro del Collegio in "Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica" afferente al Dipartimento DET, ma è membro del Consiglio del Dipartimento DISAT.

L'elettorato attivo e passivo sarà quindi rappresentato dagli studenti rispettivamente iscritti ai Corsi di Studio come specificato in "tabella A".

Art. 27

Rinvio a disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto del Politecnico di Torino, al Regolamento Generale d'Ateneo e alle norme legislative e/o regolamentari in vigore per le parti ritenute applicabili a giudizio della Commissione elettorale centrale.